FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 16/2018 RG PF
Proc. n. 16/2018 RG CONI
Proc. n. 31/2018 TF

Decisione n. 29 dell'11/06/2018
Depositata in data **25/06/2018**

Il Tribunale Federale, composto come segue

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Antonio Devoto componente
Avv. Gianpiero Orsino componente relatore

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del 11 giugno 2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

- **CERUTTI FABIO**
- **Società ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA (BZ066) in persona del legale rappresentante**

CERUTTI FABIO
Per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7 comma 3, 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 2, 13, art. 2, commi 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia

A) **Per avere, in occasione dei Campionati Italiani Assoluti Indoor svoltisi ad Ancona in data 16.02.2018 alle ore 17.18, rifiutato di abbandonare la propria corsia di gara dopo il richiamo degli starter per falsa partenza malgrado l'esposizione di due cartellini rosso/nero (squalifica per falsa partenza) da parte del Coordinatore degli starter Sergio Claut, e malgrado l'esposizione di un cartellino giallo (ammonizione per comportamento improprio o scorretto) da parte dell'Arbitro alle partenze Claudia Manfriani.**
A seguito dell'intervento del Fiduciario Nazionale del GGG Luca Verrascina, il Cerutti replicava affermando :"io so quando faccio falsa partenza e questa volta non l'ho fatta. Guardate meglio perché vi state sbagliando".
Il Cerutti abbandonava la pista di gara solo a seguito di ulteriori controlli e di ulteriore invito ad allontanarsi da parte del Fiduciario Nazionale GGG.
Successivamente il Cerutti tentava di riavvicinarsi alla linea di partenza, ed allontanato ancora una volta dal Verrascina, rispondeva con urla ed imprecazioni (immagini riprese in streaming da Fidal Servizi).

B) **Per aver, nei giorni successivi, pubblicato tramite il suo profilo personale sul social network Facebook, una serie di immagini e commenti lesivi dell'immagine dei Giudici di Gara ("In soldoni, gli starter che vivono nell'ombra per un anno, ad Ancona, si truccano e profumano per farsi fotografare il giorno degli assoluti"), e della Fidal ("La Federazione??? Ehehe"), e di altri tesserati della Federazione Italiana Atletica Leggera.**
In Ancona il 16.02.2018 ed in luogo imprecisato nei giorni successivi

La società ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA
Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia **per essere la nominata Società oggettivamente responsabile del sopra esposto operato del proprio tesserato.**
In Ancona il 16.02.2018 ed in luogo imprecisato nei giorni successivi

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

FATTO E DIRITTO

Con esposto del Fiduciario Nazionale GGG, Luca Verrascina, datato 23 febbraio 2018 veniva messa a conoscenza la Procura Fdederale di quanto accaduto in occasione dei campionati Italiani assoluti di Ancona del 18 febbraio 2018. Nello specifico, l'atleta Cerutti, a seguito della falsa partenza e dell'invito dei giudici ad abbandonare la competizione, si rifiutava rendendo necessario l'intervento anche dell'esponente Fiduciario. Alla richiesta del medesimo di abbandonare la gara il Cerutti rispondeva:*" io so quando faccio falsa partenza e questa volta non l'ho fatta. Guardate meglio perché vi sbagliate"*. Lo stesso Verraschina, pertanto, considerata l'insistenza dell'atleta e per garantire la fondatezza della decisione presa, procedeva a nuova verifica dei tempi di reazione che, come da regolamento, confermavano l'avvenuta falsa partenza. Il Cerutti, allora, con comportamento evidentemente contrariato ed irriguardoso verso i Giudici, decideva di abbandonare la partenza per poi fare nuovamente ritorno in campo. Al Cerutti veniva richiesto con gesto di mano di allontanarsi e lo stesso rispondeva con atteggiamento ulteriormente contrariato ed irriguardoso. L'esponente, tuttavia, non era in grado di descrivere con precisioni le parole pronunciate a causa del rumore all'interno del Palazzetto. Uscendo dal campo, inoltre, lo stesso Fiduciario veniva affrontato da persone rimaste sconosciute che rappresentavano animatamente la propria contrarietà alla decisione ritenuta "scandalosa" e sbagliata. La vicenda, tuttavia, sebbene conclusa in campo, e fatte salve le conseguenze di tali accadimenti sul piano disciplinare, proseguiva virtualmente sul social network a mezzo del quale, il Cerutti, esprimeva a chiare lettere il suo dissenso su quanto accaduto con toni particolarmente aggressivi nei confronti della classe Arbitrale ed, in particolare, del Giudice. Il tono ed il contenuto dei messaggi *postati* dal Cerutti sono contenuti nell'atto di deferimento e nella documentazione allegata all'esposto e nello specifico si sostanziano nelle seguenti espressioni: "*In soldoni, gli starter che vivono nell'ombra per un anno, ad Ancona, si truccano e profumano per farsi fotografare il giorno degli assoluti"), e della Fidal ("La Federazione??? Ehehe"*. Lo stesso, come risulta dalla documentazione agli atti, esprimeva ulteriori considerazioni nei confronti dei giudici di gara ritenendo i medesimi non in grado, per supposti raggiunti limiti di età, di svolgere l'incarico loro affidato con l'impiego della tecnologia in uso per il rilevamento e la verifica delle false partenze.

All'invio dell'esposto seguiva, pertanto, atto d'intenzione di procedere al deferimento e successivo deferimento con conseguente fissazione dell'udienza disciplinare per il giorno 11 giugno 2018.

Nessuno si costituiva per l'atleta e la società. All'udienza per la Procura Federale presenti il Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandra Battisti nonchè gli avv.ti Cristina Fanetti e Antonio Di Salvo.

La Procura Federale, dopo ampia discussione, chiedeva volersi dichiarare la responsabilità dei deferiti per i fatti contestati con applicazione delle seguenti sanzioni: giorni 30 di squalifica per il capo a) e, in continuazione, giorni 20 di squalifica per il capo b); l'applicazione dell'ammenda di Euro 600 per la società per entrambi i capi.

Le violazioni contestate al deferito sono provate dalle risultanze degli atti di indagine. La protesta dell'atleta per la ritenuta illegittimità del richiamo della falsa partenza, e la conseguente squalifica, ha caratterizzato molti momenti rilevanti dell'atletica internazionale, passando dalle Olimpiadi del 1996 ed ancora fino al 2003, circostanze che hanno visto atleti protestare in campo per la squalifica nei modi più variegati, dal mancato abbandono della partenza allo sdraiarsi in pista ad "occupazione" nella propria corsia. Resta tuttavia da considerare che, se oltre quindici anni fa,

l'introduzione di nuove tecnologie e di nuovi rigidi regolamenti in tema di false partenze potesse ancora "infastidire" o "insospettire" gli atleti circa la fondatezza e legittimità del provvedimento di esclusione, oggi tale plateale protesta, se non contenuta nel mero diritto di verifica e supportata da pari e contrari elementi scientifici e tecnici di valutazione, non può più trovare spazio e tolleranza, ancor meno se accompagnata da comportamenti, fisici o verbali, irriguardosi dell'operato dei giudici di campo.
Sul piano disciplinare, pertanto, il Cerutti ha certamente posto in essere un atteggiamento non rispettoso dei dettami Regolamentari Fidal e contenuti nel Codice di comportamento Sportivo e di Giustizia Coni in tema di lealtà, probità e correttezza nei rapporti tra tesserati e per scorretto comportamento morale e civile, di convivenza sociale. di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico. Le dichiarazioni, inoltre, sono anch'esse in violazione del Regolamento di Giustizia FIDAL, poichè evidentemente lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati e Federazione. Il rifiuto di ottemperare al regolamento ed all'invito del giudice di campo che comunicava la squalifica dell'atleta per falsa partenza, e l'aver in quella occasione e dopo, a mezzo social, reiterato il disappunto superando il legittimo diritto di critica con esternazioni che sono irrispettose dell'intera classe arbitrale dei Gruppo Giudici Gare della FIDAL e, di conseguenza, della FIDAL stessa, rappresentano sicuramente un comportamento disciplinarmente rilevante. Ritiene questo Tribunale, che il deferito abbia violato, con la propria reazione, i basilari principi di convivenza e di rapporti tra tesserati, venendo meno, altresì, ai doveri di collaborazione anche morale tra tutti i soggetti che sono preposti, con diverse mansioni, all'organizzazione ed alla migliore riuscita delle manifestazioni di Atletica della FIDAL. Come già sostenuto da questo Tribunale, non si può consentire che una esclusione dalla gara ad opera dei Giudici di campo, in questo caso per falsa partenza dell'atleta, possa permettere reazioni irriguardose verso i giudici stessi che, si ricorda, con passione e professionalità svolgono nei giorni di gare sull'intero territorio nazionale la loro attività preposta proprio all'osservanza ed al rispetto delle norme e dei regolamenti sottesi al regolare svolgimento delle competizioni della Fidal. L'attività dei Giudici di gara viene prestata, infatti, a garanzia di tutti i tesserati e, pertanto, anche dello stesso deferito, nell'interesse generale e primario di poter avere certezza che le gare si possano sempre svolgere in condizioni di equità e parità tra i partecipanti, come, nel caso, la regolarità della partenza dai blocchi. Il comportamento del deferito, pertanto, deve ritenersi in palese violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva così come allo stesso contestati. Premesso, altresì, che questo Tribunale non intende entrare nel merito della decisione del GGG, alla quale è seguita l'esclusione dell'atleta per falsa partenza, decisione di natura tecnica ed insindacabile anche da questo Organo di Giustizia, si ricorda, tuttavia, per completezza regolamentare, che il tesserato, il quale ritenga di aver subito un provvedimento di squalifica immeritatamente, può procedere in campo con formale reclamo a tutela della propria persona e della propria partecipazione alla gara. Come previsto dall'art.146 RTI (Regolamento Tecnico Internazionale delle Gare di Atletica Leggera) in una gara in pista: " *(a) un atleta può presentare immediatamente un ricorso orale contro l'assegnazione di una falsa partenza e l'Arbitro alle Corse, se ha dubbi al riguardo, può consentire ad un atleta di gareggiare "sub judice", al fine di salvaguardare i diritti di tutti gli interessati. Non sarà consentito gareggiare "sub Judice", se la falsa partenza è stata indicata da un Sistema Informativo Partenze certificato IAAF, a meno che, per una qualunque ragione, l'Arbitro ritenga che, palesemente, le informazioni fornite da questo Sistema siano inesatte".* In altri termini l'Arbitro non dovrebbe permettere ad un atleta di gareggiare

sotto reclamo se la falsa partenza è stata rilevata da un Sistema Informativo Partenze che sembra funzionare correttamente o nei casi in cui è molto chiaro, dall'osservazione visiva, che l'atleta ha commesso una falsa partenza e non vi è alcun motivo valido per accogliere il reclamo. Tale circostanza non rileva al fine di verificare in questa sede la regolare condotta del giudice di campo ma, al contrario, a sottolineare come, nonostante il rispetto della norma e l'ulteriore accertamento posto in essere dai Giudici, il Cerutti si sia reso responsabile dapprima di una condotta irriguardosa e, successivamente, di esternazioni infondate circa l'operato degli stessi.
Sul comportamento del Cerutti, considerato nel suo insieme, infatti, si evidenzia che se questo Tribunale FIDAL può comprendere, ma certamente non giustificare sotto il profilo disciplinare, *la c.d. reazione a caldo* o da *trance agonistica* dell'atleta che, credendo di aver subito un'ingiustizia nell'estromissione dalla gara per mero errore tecnico nella valutazione dei tempi di reazione e della partenza stessa, reagisce in maniera scomposta e superando il normale rapporto e la normale dialettica tra tesserati, non certo si può sostenere medesima "comprensione" nel comportamento consistito nell'aver reiterato ancor più tali inammissibili toni, altamente superiori alla mera critica, in momenti successivi e ben distanti dal la gara quali appunto quelli relativi alle esternazioni a mezzo facebook.
Nella valutazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti, l'Organo di Giustizia deve, infatti, tener conto delle modalità di realizzazione del fatto, dell'intensità del dolo, del grado della colpa, dei motivi dell'infrazione e del comportamento tenuto prima, durante e dopo il fatto. La frasi oggetto di deferimento è stata diffusa dal deferito a mezzo social e, come evidente dagli atti di indagine, all'interno di una discussione riguardante vicende collegate e comunque riferibili all'atletica leggera. Secondo quanto stabilito dall'art.2 del codice di comportamento sportivo del CONI: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinaria e civile convivenza sportiva".* È pacifico come le espressioni utilizzate dal deferito siano gravi, avendo con le medesime gettato discredito sulla FIDAL insinuando il dubbio sull'operato delle stesse. Prescindendo dalle reali intenzioni del deferito nell'esprimere apertamente e pubblicamente un'aspra critica alla FIDAL ed al Gruppo Giudici, le espressioni utilizzate non possono trovare alcuna giustificazione e devono ritenersi inaccettabili ancor più se provenienti da un tesserato che dovrebbe improntare il proprio agire, anche nelle discussioni riguardanti l'intero apparato dell'Ordinamento Sportivo del CONI e Federale al quale appartiene in virtù del vincolo associativo del tesseramento, secondo principi di lealtà, probità e correttezza sportiva. Sotto il profilo sanzionatorio congrua appare la richiesta della Procura Federale, sebbene la stessa può essere contenuta in giorni 45 di squalifica per il tesserato, tenuto conto della continuazione tra il capo a) ed il capo b), da riconoscersi per la prossimità temporale e la connessione oggettiva delle contestazioni riferibili sempre al comportamento tenuto in campo ed alle frasi pronunciate nei confronti del Gruppo Giudici per la squalifica dalla gara. L'art.7 del Regolamento di Giustizia prevede, infatti, che: "*nel determinare in concreto la sanzione, si deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione".* Nel

caso di specie, sia la portata sia l'intensità del dolo, sono certamente da ritenersi rilevanti. Sul comportamento tenuto dal Cerutti, si ricorda che i tesserati sono tenuti a comportarsi, come sopra già evidenziato, secondo principi di lealtà e correttezza sportiva previsti anche dal Codice di Comportamento Sportivo CONI e richiamato dal Regolamento di Giustizia FIDAL*(I tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI – art. 1 comma 13,)* nonché secondo *l'*art.1. comma 1 del Regolamento il quale prevede che: *"Tutti gli affiliati, associati e tesserati Fidal come descritti nel vigente Statuto sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport".* Sul punto si riporta ancora, secondo quanto previsto all'art. 2 comma 1 del Regolamento di Giustizia FIDAL: *" Tutti i tesserati federali sono tenuti all'osservanza del Codice della Giustizia Sportiva, delle norme statutarie e dei Regolamenti federali nel rispetto dei principi di probità, lealtà, correttezza sportiva e disciplina. I tesserati federali rispondono in tutti i casi di illecito sportivo, scorretto comportamento morale e civile sia a titolo di dolo che di colpa".* L'art. 2 comma. 3 precisa, inoltre, che : *"Per scorretto comportamento morale e civile si intende ogni violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione in dipendenza e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico; nonché dichiarazioni lesive dell'immagine della Federazione, del prestigio, della dignità ed onorabilità di tesserati, associazioni e Federazione, nonché il fornire a terzi notizie o informazioni riguardanti persone o fatti ancora sottoposti all'esame ed al giudizio degli organi disciplinari.* Evidenti sono le violazioni sopra esposte riscontrabili, prima nel comportamento irriguardoso dell'atleta al momento della esclusione dalla gara per falsa partenza e, dopo, per le dichiarazioni rese a mezzo social. Resta comunque da evidenziare che, il comportamento in campo sia caratterizzato da maggiore gravità in quanto, oltre ad essere consistito in un atteggiamento direttamente irrispettoso nei confronti dei Giudici, ha comportato, indirettamente, inutili ritardi alla manifestazione e, pertanto, potrebbe aver inciso sicuramente sugli altri concorrenti e sulla necessaria concentrazione che non si può consentire possa essere condizionata dal comportamento in campo di tesserati.

La società deferita deve ritenersi, altresì, responsabile per le violazioni del proprio tesserato ex art. 1, comma 3: *"Le Società e le Associazioni che costituiscono la Fidal rispondono direttamente dell'operato di chi li rappresenta ai sensi delle norme federali; sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci, tesserati e sostenitori agli effetti disciplinari".* L'analisi della vicenda nel suo complesso, come sopra meglio esposto, vede infatti la società oggettivamente responsabile di quanto accaduto in campo e, tuttavia, la reiterazione delle accuse formalizzate successivamente dal proprio tesserato, circostanza sicuramente maggiormente controllabile dal Club di appartenenza attraverso un pronto richiamo a non ripetere tali comportamenti, impedisce il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente applicazione della sanzione nei minimi previsti dal Regolamento.

Tanto considerato, in parziale accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale, si ritiene accertata la responsabilità dei deferiti Cerutti Fabio e Società ATHLETIC CLUB 96 ALPERIA, per i fatti loro ascritti e come sopra riportati, per avere, il primo leso l'onorabilità, e

l'autorevolezza del Gruppo Giudici Gare della Fidal in relazione al loro operato, e la seconda per responsabilità in relazione all'operato del proprio tesserato e

P.Q.M.

Il Tribunale, condanna il sig. Cerutti Fabio, ritenuta la continuazione tra le incolpazioni di cui ai capi A e B, considerata violazione più grave quella di cui al capo A, alla squalifica di mesi 1 e giorni 15 (pena base mesi 1 aumentata come sopra per la continuazione); condanna la società Athletic Club 96 Alperia all'ammenda di euro 500,00.
Indica in giorni 15 il termine per il deposito della motivazione

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti.
Roma, 11 giugno 2018

Il Relatore
Avv. Gianpiero Orsino

Il Presidente
Dott. Ilio Poppa

Il segretario
Raffaella Felici